



**COMUNE DI N I V E**  
**Provincia di Cuneo**

Capitolato per la Gestione dell'impianto sportivo del  
Capoluogo e dell'annessa area camper

## INDICE

- ARTICOLO 1 Oggetto
- ARTICOLO 2 Principi generali
- ARTICOLO 3 Consistenza dell'affidamento
- ARTICOLO 4 Durata
- ARTICOLO 5 Canone
- ARTICOLO 6 Tariffe
- ARTICOLO 7 Criteri di utilizzo dell'impianto sportivo
- ARTICOLO 8 Criteri di utilizzo dell'area camper
- ARTICOLO 9 Oneri a carico della "Gestione"
- ARTICOLO 10 Ulteriori oneri connessi alla gestione dell'area camper
- ARTICOLO 11 Norme sulla sicurezza
- ARTICOLO 12 Svolgimento dei servizi
- ARTICOLO 13 Orari
- ARTICOLO 14 Uso dei locali e degli impianti
- ARTICOLO 15 Pubblicità ed esposizione di articoli sportivi. Altre attività consentite.
- ARTICOLO 16 Divieti
- ARTICOLO 17 Oneri a carico del Comune
- ARTICOLO 18 Controlli
- ARTICOLO 19 Responsabilità
- ARTICOLO 20 Assicurazione per danni causati a terzi
- ARTICOLO 21 Requisiti per la partecipazione
- ARTICOLO 22 Criteri di aggiudicazione della gestione
- ARTICOLO 23 Riconsegna degli impianti
- ARTICOLO 24 Facoltà del Comune
- ARTICOLO 25 Revoca
- ARTICOLO 26 Risoluzione per inadempimento
- ARTICOLO 27 Penali
- ARTICOLO 28 Controversie
- ARTICOLO 29 Referente
- ARTICOLO 30 Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza
- ARTICOLO 31 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- ARTICOLO 32 Privacy
- ARTICOLO 33 Spese
- ARTICOLO 34 Disposizioni finali

## Art. 1

### Oggetto.

La gestione ha per oggetto la conduzione del complesso sportivo comunale e dell'area camper siti in Via Circonvallazione e si riferisce all'attuale stato dei luoghi nonché a quello derivante da eventuali futuri interventi migliorativi che potrà realizzare il Comune. Il tutto meglio identificato nell'allegata planimetria nella parte delineata in rosso.

## Art. 2

### Principi generali.

Il gestore sottoscrittore deve gestire l'impianto sportivo ispirandosi alla promozione della socializzazione tra i cittadini e all'incremento della pratica sportiva. Particolare attenzione deve essere rivolta alle tematiche giovanili e degli anziani nonché a favorire iniziative tese all'eliminazione dei fenomeni di disagio e alla pratica sportiva degli alunni frequentanti i plessi scolastici neivesi secondo le indicazioni della direzione didattica o per attività estive.

Il COMUNE si riserva il diritto di disporre degli impianti per lo svolgimento di manifestazioni promosse o organizzate direttamente ovvero per esigenze diverse. A tale scopo la "GESTIONE" mette a disposizione del COMUNE, gratuitamente, l'impianto o una sua parte, previa intesa, per un massimo di numero 10 giorni per anno solare. Detto limite può essere derogato in aumento per forza maggiore dovuta o a causa di eventi eccezionali.

Il gestore dovrà altresì promuovere l'area camper, anche mediante sito internet, per la divulgazione della realtà turistica locale;

## Art. 3

### Consistenza dell'affidamento.

La presente GESTIONE vale per l'impianto e gli spazi dell'impianto sportivo e dell'area camper con riferimento quindi alle strutture murarie, agli attrezzi e agli accessori in dotazione secondo quanto risulta dalla planimetria allegata al presente Capitolato sub A) relativamente alla parte perimetrata in colore rosso con indicazione di n° 6 posti per camper e dall'inventario dei beni mobili che sarà redatto in contraddittorio prima della firma del contratto. Sono specificatamente concessi il campo polivalente e il locale spogliatoio, l'area di sosta camper ed il locale attiguo agli spogliatoi, compresi spazi e pertinenze dell'impianto. Si sottolinea che la zona antistante l'ingresso al "PARCHEGGIO PUBBLICO" comunale indicato in planimetria sub. A) dovrà essere lasciata sempre libera.

La "GESTIONE" comporta l'assunzione di tutti gli oneri necessari al buon funzionamento dell'impianto sportivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese per il rifornimento di combustibile; le utenze di energia elettrica, acqua e telefono; i prodotti e la mano d'opera per la disinfezione e pulizia dei locali; la mano d'opera e il materiale per l'ordinaria manutenzione nonché ogni altro onere individuato e posto a carico della "GESTIONE" con il presente atto.

Per quanto sopra la "GESTIONE" deve essere intestataria di tutti i contratti per la fornitura di gas, energia elettrica e utenza telefonica, ecc..

Inoltre il Comune provvederà annualmente ad effettuare un rimborso alla "GESTIONE" per n. 2 lampade, situate sul piazzale, allacciate alla rete privata del centro sportivo, al prezzo stabilito dal provvedimento della Giunta Comunale che ogni anno determina i contributi ai privati al cui contatore sono allacciati i punti luce della illuminazione pubblica;

#### Art. 4

##### Durata

Le parti convengono che la GESTIONE avrà durata di un anno dalla data di stipula.

#### Art. 5

##### Canone

Per la gestione dell'impianto il gestore verserà al comune un canone annuale minimo di euro 120,00. Esso sarà maggiorato dell'importo proposto nell'offerta economica.

### ART. 6 Tariffe

L'utilizzo degli impianti sportivi è subordinato al pagamento di tariffa che viene stabilita dalla Giunta su proposta del gestore ed in base al piano finanziario dallo stesso presentato, che dovrà tener conto del rendiconto di entrate e spese dell'anno precedente.

In prima applicazione le tariffe saranno quelle approvate dalla Giunta

Gli introiti della gestione dell'impianto sportivi saranno trattenuti integralmente dal gestore quale corrispettivo.

Il gestore tratterrà altresì la percentuale del 80% o quella definita nell'offerta economica sugli introiti dell'area camper. Per la gestione dell'area camper il gestore assumerà il ruolo di agente contabile e dovrà predisporre il relativo rendiconto dell'anno precedente entro e non oltre il 31 gennaio.

Il Comune fornirà un blocchetto di ricevute numerato progressivamente per il pagamento delle tariffe.

#### Art. 7

##### Criteri di utilizzo dell'impianto sportivo

La "GESTIONE" dà in uso gli impianti sportivi comunali in oggetto ai privati cittadini, ai gruppi ed alle associazioni, nelle ore rimaste disponibili dopo la programmazione, concordata con il Comune, dell'utilizzo da parte dei seguenti soggetti elencati in ordine di priorità:

- 1) scuole materne, elementari, medie inferiori e istituto professionale di Stato "Arte Bianca",
- 2) frequentatori dell'oratorio e del C.A.M.,
- 3) iniziative sostenute dal Comune
- 4) Estate ragazzi

Ai suddetti su citati non sarà richiesto alcun onere essendo i medesimi autorizzati dal Comune e nessun rimborso sarà richiesto al comune per tali utilizzi .

Il Comune si impegna a raccogliere le richieste ed a programmare l'uso degli impianti dei soggetti sopra elencati ed a comunicarli tempestivamente al Concessionario in modo che questi possa agevolmente ricevere le prenotazioni degli altri utenti.

In ogni caso, fatto salvo l'utilizzo da parte dei soggetti di cui ai punti 1) e 2) del primo comma, viene data la precedenza all'uso degli impianti da parte di società sportive e ricreative, gruppi ed associazioni sportive di Neive.

La "GESTIONE" stabilisce gli orari d'uso degli impianti a coloro che ne abbiano fatto richiesta e ne dà comunicazione al COMUNE.

#### ART. 8

##### Criteria di utilizzo dell'area camper

Per l'utilizzo dell'area camper il gestore dovrà attenersi e far rispettare quanto indicato nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 22.09.2017. Tale regolamento dovrà dal gestore essere reso noto agli utenti tramite esposizione dello stesso in apposita bacheca.

#### Art. 9

##### Oneri a carico della "GESTIONE"

La "GESTIONE" deve provvedere a proprie cure e spese:

- a) Alla custodia della struttura, dei suoi arredi e delle sue attrezzature con diligenza professionale, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, nonché dei regolamenti e delle norme di legge vigenti applicabili alle attività svolte;
- b) all'apertura e chiusura del complesso sportivo nonché dell'area camper negli orari stabiliti in sede di presentazione dell'offerta garantendo comunque l'orario minimo fissato dal Comune
- c) di effettuare gli adempimenti di manutenzione ordinaria e mantenere in condizioni di efficienza e di decoro le recinzioni e gli arredi esistenti;
- d) alla pulizia di tutti i locali, i servizi e gli impianti, alla manutenzione del campo polivalente, dell'area sosta camper, delle aree verdi ed allo sgombero della neve;
- e) alla manutenzione ordinaria per consentire la funzionalità piena del complesso sportivo e dell'area camper. Costituiscono manutenzione ordinaria quelle opere necessarie a garantire il funzionamento e la piena efficienza e il decoro della struttura ed in particolare: verifica linee e dispositivi elettrici; revisione impianto di illuminazione; quadri elettrici generali; sostituzione di lampade, lampadine, prese, apparecchi di comando; pulizia faretti e luci dell'impianto di illuminazione; verifica e controllo impianti di messa a terra; verifiche periodiche degli estintori; prove di efficienza e funzionamento dei presidi antincendio fissi; verifica dei sistemi idraulici di carico e scarico; pulizia pozzetti di scarico, tubazioni varie e chiusini di accesso ; pulizia e manutenzione bagni; svuotamento e pulizia cestini, bidoni ecc.;
- f) a effettuare rigorosamente la raccolta differenziata dei rifiuti con le modalità previste dal vigente regolamento comunale;
- g) effettuare la pulizia e del diserbo dell'area camper;
- h) a fornire un defibrillatore con personale adeguatamente formato all'utilizzo dello stesso;

- i) a non effettuare nuove installazioni di strutture e apparecchi e lavori di manutenzione straordinaria senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- j) alla puntuale applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene prescritte per gli utenti e per gli impianti di cui trattasi; la GESTIONE è tenuta a comunicare al COMUNE ogni necessità di intervento, lavoro, sistemazione, ecc. inerenti la sicurezza e l'igiene;
- k) alle spese di luce, acqua, riscaldamento;
- l) a garantire la temperatura all'interno dei locali secondo gli standard della vigente normativa;
- m) a conseguire direttamente tutte le licenze, le autorizzazioni, i permessi e quant'altro necessario alla conduzione degli impianti e per l'organizzazione di manifestazioni che vedano la presenza del pubblico;
- n) a fornire rendiconto annuale sul funzionamento dell'impianto;
- o) a segnalare al COMUNE utilizzi anomali di tutta l'area oggetto della convenzione.
- p) Entro tre mesi dalla stipula della convenzione la "GESTIONE" farà pervenire al COMUNE copia degli atti di intestazione delle utenze attive dei servizi di rete (acqua, luce, gas, ecc.), qualora non fossero ancora state volturate.

#### ART. 10

##### Ulteriori oneri connessi alla gestione dell'area camper

La "GESTIONE" è tenuta altresì a

- effettuare il servizio di registrazione utenti (rilevazione dati anagrafici) e
- garantire il servizio reperibilità telefonica
- impedire l'accesso alle roulotte, alle auto tende ed il montaggio di tende qualora attuato in modalità non conformi al regolamento .
- gestire il servizio di incasso tariffe sulla base della tariffa giornaliera stabilita dal Comune,
- segnalare al COMUNE utilizzi anomali dell'area
- tenere il conto dell'agente contabile

#### Art. 11

##### Norme sulla sicurezza

La "GESTIONE" è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Deve nominare il responsabile della sicurezza, deve assumere tutti gli oneri e le responsabilità inerenti la funzione svolta. Resta a carico del gestore la dotazione per tutto il personale di dispositivi di protezione individuale necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza. IL gestore deve adottare i protocolli e le linee guida di settore per COVID-19.

#### Art. 12

##### Svolgimento dei servizi

I servizi dell'impianto saranno a carico della "GESTIONE" che vi provvederà con propri capitali e strutture organizzative.

Il COMUNE non assume alcun obbligo nei confronti di terzi, compresi soci e dipendenti della GESTIONE, per lo svolgimento di attività connesse alla GESTIONE degli impianti sportivi.

Qualora la "GESTIONE" si avvalsesse di personale dipendente deve rispettare la normativa in materia di rapporti di lavoro subordinato nonché in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. Deve altresì tenere a disposizione del COMUNE la documentazione comprovante il pagamento dei contributi e la regolare GESTIONE del rapporto di lavoro. Il COMUNE non assume alcun obbligo nei confronti dei dipendenti della GESTIONE.

La "GESTIONE" deve vigilare sul comportamento assunto dal personale, a qualsiasi titolo, addetto ai servizi affinché mantenga un comportamento corretto e riguardoso verso l'utenza e la struttura.

Per lo svolgimento di attività sportive rivolte al pubblico e gestite direttamente deve utilizzarsi personale in possesso di abilitazioni specifiche rilasciate dalle federazioni sportive o altri enti abilitanti.

La "GESTIONE" deve comunicare al COMUNE il nominativo e il recapito personale di un responsabile del funzionamento degli impianti che dovrà garantire la sua reperibilità anche al di fuori degli orari di apertura degli impianti.

#### Art. 13

##### Orari

L'orario di apertura degli impianti sportivi è fissato dalla "GESTIONE" e, di norma, la stessa dovrà garantire un orario minimo di apertura degli impianti di almeno 42 ore settimanali per almeno 40 settimane l'anno.

Le settimane di chiusura annuali devono ricadere nel periodo invernale.

Il giorno di chiusura settimanale non dovrà ricadere nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì, per i quali dovrà essere garantita la presenza della GESTIONE.

Il calendario di apertura dell'area di sosta camper dovrà essere quello indicato in sede di offerta su un minimo di 280 giorni l'anno nel corso dell'anno solare; all'interno di detto calendario l'accesso e il relativo servizio dovranno essere garantiti 24 ore su 24 mediante servizio di reperibilità telefonica. Il periodo di chiusura dell'area non dovrà ricadere nei mesi da Marzo a Novembre inclusi.

La "GESTIONE" deve garantire l'apertura degli impianti in occasione di attività gestite direttamente dall'Amministrazione comunale nonché, per la fruizione degli stessi impianti da parte dell'utenza scolastica, dei privati cittadini, dei gruppi e delle associazioni che ne facciano richiesta.

#### Art. 14

##### Uso dei locali e degli impianti

La chiusura totale o parziale degli impianti per causa di forza maggiore, ordine pubblico e motivi di sicurezza, disposta dal COMUNE o da altre autorità, non costituisce titolo per chiedere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura da parte della "GESTIONE".

La "GESTIONE" deve garantire gratuitamente l'apertura, la custodia, l'assistenza e la pulizia degli impianti in occasione di iniziative adottate direttamente dal COMUNE nell'ambito del numero di giornate di cui all'art. 2, comma 2° e per l'utilizzo scolastico degli impianti. .

#### Art. 15

Pubblicità ed esposizione di articoli sportivi. Altre attività consentite.

La "GESTIONE" è autorizzata ad installare materiale pubblicitario all'interno degli impianti con diritto di esclusiva. A suo carico resta il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Previa acquisizione di permessi o licenze di legge, la "GESTIONE" può esporre all'interno degli spazi sportivi materiale sportivo e commerciale.

La GESTIONE può attivare nel locale polivalente, anche per il tramite di terzi soggetti, un circolo ricreativo a servizio dei frequentatori degli impianti sportivi, secondo la vigente normativa.

Il Comune non assume oneri o responsabilità connesse all'attività del circolo ed alla gestione dello stesso. Qualora il Comune fosse tenuto a risarcire danni verso terzi cagionati da tale attività avrà titolo di piena rivalsa nei confronti della gestione.

Sono a carico della GESTIONE:

- a) gli oneri di responsabilità civile ed infortuni per gli addetti al circolo e per i frequentatori dello stesso;
- b) le imposte, i canoni, e le tasse relativi alla gestione del circolo;
- c) le spese di manutenzione ordinaria del locale, sede del circolo, e delle relative attrezzature;
- d) il conseguimento di ogni licenza, iscrizione, permesso necessari per l'apertura e la gestione del circolo ricreativo.
- e) il conseguimento delle certificazioni sanitarie per i locali e gli addetti al circolo ricreativo.

L'attività del circolo ricreativo o l'attività all'interno degli impianti sportivi, è strettamente connessa alla gestione dello stesso impianto e non può in nessun caso essere disgiunta da questa. Alla scadenza della gestione in automatico il locale polivalente dovrà essere lasciato libero. E' fatto obbligo alla GESTIONE di comunicare ad eventuali terzi interessati il disposto del presente articolo.

Alla GESTIONE è fatto espresso divieto di svolgere attività che siano in contrasto con la vocazione sportiva del complesso e con le funzioni socio-educative dello stesso.

#### Art. 16

##### Divieti

Alla "GESTIONE" è fatto espresso divieto di:

- a) esercitare all'interno degli impianti sportive e dell'area camper attività non contemplate nel presente atto e comunque non consone alla vocazione del complesso;
- b) pretendere dall'utenza tariffe diverse da quelle stabilite dal Comune che devono essere rese pubbliche all'interno dell'impianto;



- c) favorire od impedire l'accesso agli impianti e all'area camper con scelte discrezionali. E' fatta salva la facoltà per la "GESTIONE" di impedire lo svolgimento di pratiche sportive che possano risultare pericolose o dannose per l'utenza o per gli impianti. Eventuali dinieghi all'uso degli impianti dovranno essere concordati con l'Amministrazione comunale e supportati da specifiche motivazioni;
- d) apportare modifiche alle strutture e agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- e) di richiedere un eventuale tesseramento per l'utilizzo della struttura sportive ( campo polivalente spogliatoi e area camper)

#### Art. 17

##### Oneri a carico del Comune

Restano a carico del COMUNE gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture compreso l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza.

Gli interventi di cui al punto che precede potranno essere disposti d'ufficio o su richiesta della "GESTIONE". Nella seconda ipotesi la valutazione circa la necessità o l'opportunità sarà operata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora l'esecuzione di interventi di manutenzione comporti l'inutilizzabilità totale o parziale degli impianti nessun indennizzo o risarcimento potrà essere richiesto dalla "GESTIONE". Allo stesso modo per il caso di interventi incrementativi dell'efficienza e dell'offerta dell'impianto.

#### Art. 18

##### Controlli

Il COMUNE, a mezzo di suoi incaricati, può effettuare, in qualunque momento, controlli sulla GESTIONE funzionale del complesso e sullo stato di conservazione e manutenzione dello stesso da parte della "GESTIONE". In caso di controlli al COMUNE verrà garantita dalla "GESTIONE" la massima collaborazione.

#### Art. 19

##### Responsabilità

La "GESTIONE" è direttamente responsabile nei confronti del COMUNE per i danni arrecati alla struttura e agli impianti imputabili a suoi atti od omissioni. Deve segnalare per iscritto al Comune ogni difetto di funzionamento degli impianti dovuto a carenze di straordinaria manutenzione. Qualora il Comune, invitato, non vi provvedesse sarà direttamente responsabile.

La "GESTIONE" risponde direttamente nei confronti di terzi per i danni subiti da cose o persone e imputabili alla sua attività.

#### Art. 20

##### Assicurazione per danni causati a terzi

La "GESTIONE" deve stipulare polizza assicurativa a copertura di ogni danno subito da persone o cose, anche a seguito di incendio, nell'ambito di ogni attività praticata nell'impianto durante il periodo di vigenza della presente convenzione. Fermo restando la responsabilità in capo alla "GESTIONE" per maggior danni causati, la polizza avrà massimale di almeno € 3.000.000,00 per sinistro a copertura di responsabilità civile verso terzi. Sono da considerare terzi sia i fruitori degli impianti che gli spettatori e i visitatori. Copia della polizza dovrà essere, prima della stipula della convenzione, depositata presso gli uffici comunali. Il COMUNE ha il diritto di richiedere adeguamenti della polizza qualora riscontrasse, a suo insindacabile giudizio, la non idoneità ovvero l'insufficienza di quella stipulata dalla GESTIONE. Per il caso in cui il COMUNE fosse tenuto al risarcimento di danni subiti da terzi per fatto ad esso non imputabili, avrà piena rivalsa nei confronti della "GESTIONE".

#### Art. 21

##### Requisiti per la partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del gestore, come previsto i seguenti soggetti anche in forma associata o raggruppamento temporaneo di imprese:

- a. Società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e discipline associate riconosciute dal CONI;
- b. Enti di promozione sportiva o società aderenti riconosciuti dal CONI;
- c. Federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal CONI;
- d. Associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di un'attività sportiva o ricreativa.

##### **Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:**

- a. non aver subito procedure fallimentari;
- b. non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione o inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
- c. non aver utilizzato gli impianti in maniera scorretta e/o risultino morosi nei confronti dell'amministrazione Comunale di Neive, senza aver presentato un piano di rateizzazione e o rientro.

#### Art. 22

##### Criteria di aggiudicazione della gestione

L'aggiudicazione della GESTIONE avrà luogo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Gli elementi di valutazione, con i relativi punteggi, sono i seguenti:

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata con la seguente formula:

Per quanto concerne l'elemento economico il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti.

Il totale offerto dovrà essere, pena l'esclusione, superiore all'importo posto a base di gara.

All'offerta migliore verrà attribuito un punteggio pari a 20.

Il massimo punteggio (punti 20) verrà attribuito alla migliore offerta e il punteggio delle altre offerte verrà calcolato in base alla seguente formula:

$\text{offerta più vantaggiosa} \times 20 / \text{offerta ditta concorrente} = \text{punteggio ditta concorrente}$
--

Offerta tecnica verrà valutata come segue

### QUALITA' DEL SERVIZIO

apertura dl pubblico

#### a1) maggiori settimane max punti 10

1	Apertura per ulteriori due settimane	Punti 2
2	Apertura per ulteriori quattro settimane	Punti 6
3	Apertura pe ulteriori sei settimane	Punti 10

#### a2) maggiore orario giornaliero max punti 10

1	Apertura per ulteriori un ora giornaliera	Punti 2
2	Apertura per ulteriori due ore giornaliera	Punti 6
3	Apertura pe ulteriori tre ore giornaliera	Punti 10

#### b1) esperienza 2,5 punti per ogni anno maturato

1	Esperienza di gestione in attività sportivo e/o ricreativa e similari fino a due anni	Punti 5
2	Esperienza di gestione in attività sportivo e/o ricreativa e similari fino a quattro anni	Punti 10
3	Esperienza di gestione in attività sportivo e/o ricreative e similari fino a otto anni	Punti 20

#### C) PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO, DEI SERVIZI E DELLE INIZIATIVE OFFERTI IN COLLABORAZIONE CON I PLESSI SCOLASTICI, IL COMUNE E L'UFFICIO TURISTICO PUNTI 20

I concorrenti dovranno presentare breve relazione descrittiva su come intendono organizzare il centro.

**non è prevista scheda tipo da allegare**

## D)PROPOSTE DI MIGLIORIE DELLE AREE ADIACENTI DESTINATE A PARCHEGGIO PUBBLICO ED AREA ROMANTICA PUNTI 20

I concorrenti dovranno presentare breve relazione descrittiva sulle migliorie che si intendono apportare all'area e le tempistiche di realizzazione  
**non è prevista scheda tipo da allegare**

la valutazione delle offerte in relazione alle voci **C e D** sarà effettuata mediante l'attribuzione di punteggio discrezionale da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice. Ciascun componente della Commissione attribuirà discrezionalmente ad ogni criterio un giudizio a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come di seguito:

Non valutabile	0
Appena valutabile	0,1
Minimo	0,2
Molto limitato	0,3
Limitato	0,4
Non completamente adeguato	0,5
Sufficiente	0,6
Più che sufficiente	0,7
Buono	0,8
Più che buono	0,9
Ottimo	1,00

Si effettuano le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari ad offerta. Si procede a trasformare le medie dei coefficienti attribuiti a ogni criterio in coefficienti definitivi riportando ad 1 la media più alta e proporzionando ad essa le medie provvisorie prima calcolate. La somma dei punteggi di tutti i criteri di valutazione determina il punteggio complessivo per ciascun concorrente.

Determinato il punteggio tecnico complessivo si procederà alla riparametrazione del punteggio medesimo (riparametrazione finale) attribuendo alla proposta che ha ottenuto il maggior punteggio attribuibile (70 punti) e, proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore mediante la seguente formula:

$$R = (R_i/R_{max}) \times 80$$

Dove:

R = Punteggio riparametrato

R<sub>i</sub> = Punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo

R<sub>max</sub> = Punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione

I punteggi totale e parziali attribuiti ai concorrenti verranno espressi in cifre fino a tre decimali. In caso di valori con più di tre cifre decimali, gli stessi verranno sempre arrotondati alla terza cifra decimale. Se il quarto decimale avrà un valore compreso tra zero e quattro, l'arrotondamento sarà per difetto (ossia non si terrà conto della quarta cifra

decimale); se invece il quarto decimale avrà un valore compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento sarà per eccesso (ossia la terza cifra decimale passerà all'unità superiore).

I punteggi relativi al prezzo saranno attribuiti direttamente dal sistema con l'applicazione della formula "non lineare - proporzionalità inversa - interdipendente":

$$PE = P_{Emax} \times (P_{min}/P)$$

Dove:

$P_{Emax}$ : massimo punteggio attribuibile

P: prezzo offerto dal concorrente

$P_{min}$ : prezzo più basso tra quelli offerti in gara

L'appalto verrà aggiudicato alla Ditta la cui offerta avrà ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto.

La valutazione sarà effettuata da una apposita commissione giudicatrice, nominata dall'Ente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. E' facoltà della stazione appaltante infatti, ai sensi dell'art. 95 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio sia nell'offerta tecnica sia nell'offerta economica si procederà al sorteggio.

#### Art. 23

##### Riconsegna degli impianti

Con la cessazione di efficacia del presente atto, la "GESTIONE" deve restituire gli impianti e le attrezzature indicate nell'allegato inventario nelle medesime condizioni di consegna, con esclusione del deterioramento dovuto all'uso. Eventuali migliorie apportate dalla "GESTIONE" saranno acquisite dal COMUNE senza diritto di indennizzo.

Eventuali danni che la "GESTIONE" dovesse arrecare a causa di un uso non corretto della struttura e degli impianti costituiranno titolo al risarcimento a favore del Comune di Neive.

#### Art. 24

##### Facoltà del Comune

Al termine dell'affidamento l'Amministrazione comunale può acquisire, a prezzi da concordare, attrezzature o arredi che la "GESTIONE" avesse intenzione di alienare. In mancanza, la "GESTIONE" deve rilasciare l'immobile libero e sgombero da ogni bene di sua proprietà restituendo altresì i permessi e le licenze eventualmente rilasciate dal COMUNE a qualunque titolo anche a terzi soggetti affidatari di servizi specifici.

#### Art. 25

## Revoca

Il concedente può procedere con motivata deliberazione alla revoca della concessione nei seguenti casi :

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venir meno della fiducia nei confronti del gestore dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.

Nessuna pretesa il gestore può avanzare a seguito dell'atto di revoca.

La revoca comporta l'automatico trasferimento del possesso degli immobili, fatto constare in verbale di assunzione del possesso.

Il concessionario non potrà pretendere somme o risarcimenti.

Costituisce altresì causa di revoca il cambio della destinazione d'uso dell'immobile e utilizzo della struttura per finalità diverse da quelle indicate nel capitolato, la violazione del divieto di cessione o subappalto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, ripetute violazioni al progetto gestionale presentato in sede di offerta

## ART. 26

### Risoluzione per inadempimento

La presente convenzione può essere risolta per inadempimento previa diffida a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il gestore:

- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e sanitaria ;
- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e al programma presentato in sede di gara ;
- rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- utilizzo dell'impianto per attività o finalità diverse da quelle indicate all'art. 1, senza la prescritta;
- autorizzazione
- sospensione od abbandono del servizio di gestione senza causa e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- mancata organizzazione delle attività nella qualità / quantità indicate in sede di offerta all'interno del Piano di utilizzazione, per fatto addebitabile al gestore;
- reiterata violazione degli orari concordati, risultante da contestazioni del concedente;
- mancato pagamento del canone;
- mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- effettuazione di modifiche strutturali dell'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte salve eventuali sanzioni
- applicazioni di corrispettivi d'uso maggiori (o comunque diversi) rispetto al tariffario vigente;
- contravvenzioni al divieto di sub-affidamento o cessione del contratto ;

- omessa presentazione nei termini previsti dal presente capitolato del rendiconto della gestione;
- accertato occultamento di avanzi economici; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione.

Il gestore è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

#### ART. 27

##### Penali

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente convenzione, che non costituiscano motivo di revoca o risoluzione per inadempimento si applica la penale di € 100,00 per ogni violazione.

I fatti di cui al comma precedente devono essere contestati dal concedente al gestore che presenterà, entro il termine fissato, le proprie controdeduzioni.

La penale viene applicata con Determinazione del responsabile del servizio.

#### Art. 28

##### Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la "GESTIONE" e il COMUNE anche successivamente alla scadenza della convenzione saranno di competenza del Tribunale di Asti.

#### Art. 29

##### Referente

La "GESTIONE" fornirà il nominativo e il recapito di una persona che fungerà da referente interlocutore primario del COMUNE. Ai fini del presente atto la GESTIONE sottoscrittore elegge domicilio presso il Comune di Neive.

#### ART. 30

##### Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti di comune accordo dispongono che:

- l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al concedente; allo stesso fine gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente al concedente;
- a cura del concedente all'ingresso del complesso sportivo può essere posta una cassetta chiusa con fessura, ove chiunque può inserire doglianze o suggerimenti; periodicamente il concedente ritira il contenuto;

- il tariffario esposto all'ingresso del complesso sportivo deve contenere l'avviso che chiunque può richiedere al gestore, ovvero anche al concedente, in visione il regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi e copia della presente convenzione.

Il concedente, tramite il personale preposto verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il gestore.

#### ART. 31

##### Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art. 2 del DPR N. 62 del 16.04.2013 il gestore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta per quanto compatibili previsti nel codice di comportamento dell'ente revisione adottata con deliberazione della Giunta comunale n° 31/2017 che è visionabile sul sito sezione Amministrazione Trasparente. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

#### ART. 32

##### Privacy

Ai sensi del GDPR si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dal Comune di Neive esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula del contratto.

#### ART. 33

##### Spese

Tutte le spese di bollo e registro della presente convenzione sono a carico del gestore

#### Art. 34

##### Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni di legge, al codice civile ed ai regolamenti in vigore, per quanto applicabili.